

COMUNE DI PATERNO'
Provincia di Catania

UNITA' OPERATIVA ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE

**PIANO DEI CHIOSCHI E DEHORS ENTRO IL PERIMETRO
URBANO**

Adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 107 del 20.12.2012

ART. 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per:

1.1 Area pubblica o posteggio si intende la parte di area pubblica, strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, scoperta o coperta e che viene data in concessione al titolare di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande, che in seguito per semplicità verrà definita “**posteggio**”, ai sensi della L. R. 1.3.95 n. 18, in seguito definita “**legge**”, integrata e modificata dalla L. R. 8.1.96 n.2 ed eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni;

1.2 Occupazione dell’area relativa alle strutture normate dal presente regolamento e distinte in:

1.2.1 Stagionale per l’occupazione del posteggio di qualsiasi natura come definito dal comma 2 art. 11 della legge, nonché per l’occupazione di area adiacente gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande relativa all’insediamento della struttura dehors;

1.2.2 Permanente per l’occupazione di qualsiasi posteggio facente parte del mercato di tipo A così come prevista dal comma 9 dell’art. 8 della legge, nonché l’occupazione di area adiacente gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande relativa all’insediamento della struttura dehors.

ART. 2

DEFINIZIONE DI CHIOSCO E DEHORS

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per “**Chiosco**” intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi e posato su posteggio dato in concessione dal **Responsabile del Servizio** per un periodo di tempo pluriennale non inferiore a dieci anni rinnovabile per essere utilizzato dal concessionario quotidianamente per tutta la settimana;

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento per “**Dehors**” intende l’insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda l’area adiacente un locale di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande o quella del posteggio destinata all’attività commerciale;

3. Sono individuate due categorie di chioschi e dehors:

- a) per la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) a carattere commerciale per la vendita di altre categorie merceologiche.

ART. 3

LE FINALITA’

1. L'occupazione del suolo pubblico o privato, gravato da servitù di uso pubblico, mediante l'installazione di chioschi e dehors è disciplinata dal presente regolamento ispirato ai principi generali di riqualificazione dell'ambiente cittadino che stabilisce in particolare:

- a) Le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione e inserimento ambientale dei medesimi nel territorio comunale, la procedura per il conseguimento della specifica concessione di occupazione suolo pubblico a titolo precario;
- b) Le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors e le caratteristiche tipologiche ammesse, l'inserimento ambientale dei medesimi nel territorio comunale, le procedure per il conseguimento dello specifico permesso.

2. Le presenti disposizioni valgono per i nuovi chioschi, mentre per quelli esistenti è possibile autorizzare esclusivamente lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

CAPO I

CHIOSCHI

ART. 4

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI

1. I posteggi per l'insediamento di chioschi, la loro superficie e i criteri di assegnazione sono stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge.

2. I posteggi destinati all'insediamento di nuovi chioschi e di quelli esistenti disponibili a seguito di revoca o rinuncia del concessionario, saranno assegnati con bando pubblico in virtù di una graduatoria formulata dalla Commissione di cui all'art. 7 della legge in base all'ordine di precedenza sancita dal punteggio scaturito dai criteri previsti dall'articolo 5 del vigente Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, integrato dalla seguente griglia:

1 – Residenza nel Comune di Paternò	
- Non residenti	punti 1
- Residenti sino a 3 anni	punti 2
- Residenti sino a 5 anni	punti 3
- Residenti oltre 5 anni	punti 6
2 – Lingua conosciuta oltre l'italiano	
- Nessuna lingua	punti 0
- Una lingua	punti 1
- Due lingue	punti 2
3 – Età del richiedente inferiore a 35 anni	punti 3;

3. Il bando deve contenere:

- a. - l'indicazione dei posteggi atti alla collocazione dei chioschi;
- la loro superficie;
- la tipologia commerciale;
- i criteri di assegnazione;
- le modalità presentazione della domanda;
- le modalità di dichiarazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi;

b. - l'indicazione che a parità di punteggio e requisiti verrà tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, completa in ogni sua parte.

4. L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di prevedere nel bando, per esigenze e necessità di interesse generale, ulteriori elementi caratterizzanti l'assegnazione, quali a titolo esemplificativo, l'obbligo da parte dell'assegnatario di provvedere a propria cura alla custodia e vigilanza delle aree interessate previa apposita convenzione.

ART. 5

MODALITA' PER LE RICHIESTE

1. Coloro che risultano essere utilmente collocati nella graduatoria redatta ai sensi del precedente art. 4 e che intendano collocare un chiosco dovranno ottenere la concessione comunale di occupazione del suolo pubblico e la concessione edilizia.

2. Per l'ottenimento della concessione edilizia gli interessati dovranno presentare n. 3 copie del progetto redatto da professionista abilitato iscritto all'albo di appartenenza corredato da:

a) Tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, di accessi carrai;

Stralcio planimetrico del PRG vigente in scala 1:2000 o 1:1000, carte catastali individuanti il foglio di mappa e la particella su cui verrà inserito il chiosco;

Illustrazioni in scala 1:100 della esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione;

Piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due situazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente;

Le caratteristiche della struttura di norma in scala 1:50;

Relazione tecnico illustrativa;

Fotografie a colori (formato minimo cm. 10 x 15, del tipo a sviluppo non istantaneo) del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio;

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'per lo svolgimento dell' o copia della domanda di subingresso nella stessa.

3. Lo svolgimento dell'attività di vendita nei chioschi è subordinata, in relazione all'attività svolta, al rilascio o al possesso dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica o delle altre autorizzazioni e licenze eventualmente previste dalle disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta.

4. Entro 90 giorni dalla data di installazione del Chiosco il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare all'ufficio Commercio idonea documentazione fotografica della struttura installata; la documentazione fotografica presentata nei termini sopraindicati sarà indispensabile per eventuale e successivo rinnovo della concessione.

5. Concessione del suolo pubblico è regolamentata dal vigente Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche e da quello per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

ART. 6

MODALITA' PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Per i chioschi, autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, alla scadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico si potrà chiedere il suo rinnovo, ai sensi del comma 9 dell'articolo 8 della legge.

2. Nel caso in cui non venga presentata istanza di rinnovo, la concessione di suolo pubblico e la relativa concessione edilizia decadono automaticamente e il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente alla installazione del manufatto.

3. In caso di cessione dell'attività la concessione del suolo pubblico dovrà essere intestata, previa apposita richiesta, al subentrante. La stessa potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua.

ART. 7

NORME GENERALI

1. La realizzazione del manufatto sarà vincolata all'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio commerciale e/o di somministrazione su aree pubbliche ai sensi della legge, e di ogni altro titolo autorizzativo in materia produttivo - commerciale.

2. In caso di non ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra la concessione di occupazione suolo pubblico decade.

3. Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere iniziata solo dopo il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività commerciale ammessa ai sensi del presente regolamento, della concessione di occupazione di suolo pubblico e della concessione edilizia.

4. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimosso qualora si

verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

5. L'affidamento in gestione dell'attività commerciale ovvero di somministrazione di alimenti e bevande comporta il necessario trasferimento della titolarità dell'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico secondo le modalità di cui al presente regolamento e alla normativa vigente in materia per la durata della stessa

6. E' vietata ogni forma di locazione della struttura se non unitamente alla gestione dell'attività commerciale e nel rispetto del precedente comma.

7. La concessione di occupazione di suolo pubblico, ha la durata di dieci anni ai sensi del comma 9 dell'art. 8 della legge. Alla scadenza, salvo rinnovo, la concessione decade automaticamente.

8. Non potranno essere modificate le attività svolte nei chioschi rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8

REVOCHE E DIVIETI

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali.

2. Incorre altresì nella decadenza:

- a. per mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione;
- b. se l'occupazione non viene effettuata entro sei mesi dalla data di decorrenza della concessione di suolo pubblico;
- c. per violazione delle norme relative al divieto di locazione;
- d. uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- e. essere incorso nella decadenza del titolo autorizzativo produttivo - commerciale.

3. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento di concessione con decorrenza dal momento stesso in cui viene pronunciata.

4. La concessione di occupazione di suolo pubblico è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto autorizzato.

5. Allo scadere della concessione, salvo rinnovo, la struttura deve essere rimossa a cura del concessionario che ha l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

6. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può, motivandolo, modificare, sospendere o revocare, con preavviso minimo di 30 giorni il provvedimento di concessione dell'occupazione di suolo pubblico senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

7. In caso di revoca, decadenza della concessione o di scadenza senza rinnovo della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

8. Il comune dopo 60 giorni dalla scadenza della concessione, qualora non sia stata presentata istanza di rinnovo, emette il provvedimento di revoca e nei successivi 60 giorni (dall'esecutività della revoca) ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

9. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza o revoca la tassa già assolta non verrà restituita.

10. L'accatastamento dei materiali in prossimità dei chioschi o all'interno nell'area destinata ai dehors fuori dall'orario di apertura dell'attività commerciale comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada, dal relativo regolamento di attuazione, nonché dai regolamenti comunali vigenti in materia.

11. L'occupazione abusiva degli spazi non autorizzati comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada, dal relativo regolamento di attuazione nonché dai regolamenti comunali e dalla legislazione vigente in materia.

Capo II

DEHORS

ART. 9

MODALITA' PER LE RICHIESTE

1. I pubblici esercizi che intendano collocare un dehors di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a) dovranno:

- ottenere un'autorizzazione temporanea di occupazione se sul suolo pubblico, anche per periodi non continuativi, ma con una durata massima non superiore a otto mesi;
- applicare le norme e disposizioni del P.R.G. Comunale se su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico.

2. Per i dehors di cui all'articolo 2 comma 3 lettera b) si dovrà ottenere preventiva autorizzazione edilizia.

3. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione edilizia di cui al secondo comma, il titolare del pubblico esercizio dovrà presentare al Responsabile Servizio Urbanistica e Territorio, almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'installazione del dehors, formale istanza in bollo corredata dalla seguente documentazione a cura di un tecnico abilitato alla professione in tre copie:

a) Tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, di accessi carrai;

Stralcio planimetrico del PRG vigente in scala 1:2000 o 1:1000, carte catastali individuanti il foglio di mappa e la particella su cui verrà inserito il dehors;

Illustrazioni in scala 1:100 della esatta ubicazione del dehors con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione;

Piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due situazioni prospettiche dell'inserimento del dehors nell'ambiente;

Planimetrie del dehors inserito di norma in scala 1:50 con le caratteristiche della struttura, dove siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'interessata;

Relazione tecnico illustrativa;

Fotografie a colori (formato minimo cm. 10 x 15, del tipo a sviluppo non istantaneo) del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività commerciale o copia della domanda di subingresso nell'attività stessa.

4. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare del pubblico esercizio ovvero dell'attività commerciale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

5. Entro 60 giorni dalla data di installazione del Dehors, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare all'ufficio Commercio idonea documentazione fotografica della struttura installata (almeno due foto cm 10 x 15 della struttura installata). La documentazione fotografica presentata nei termini sopraindicati sarà indispensabile per eventuale e successivo rinnovo della concessione.

6. Qualora della struttura autorizzata si intenda modificare la tipologia, le caratteristiche costruttive e i materiali occorrerà richiedere nuova autorizzazione completa di tutta la documentazione.

7. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

8. Nei percossi porticati potranno essere realizzati dehors annuali o pluriennali delimitati come prescritto dall'art. 19 comma 1 e arredati con tavolini e sedie.

ART. 10

CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. Il dehors, che non deve interferire con la viabilità veicolare e con flussi pedonali, dovrà risultare adiacente ai locali destinati a pubblico esercizio in sede fissa.

In particolare andranno osservati i seguenti criteri:

- a. in prossimità di incrocio non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
- b. non deve essere di ostacolo alla sorvegliabilità esterna dei locali del pubblico esercizio di cui al D.M. 17.12.1992, n. 564;

- c. non è consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- d. l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
- e. nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali della larghezza di metri uno;
- f. nel caso in cui il dehors sia posizionato sulla carreggiata in aderenza a un marciapiede di dimensioni inferiori deve comunque essere garantito un passaggio pedonale almeno di metri uno;
- g. qualora il dehors occupi la sede stradale ed in particolare occupi una parte di corsia destinata alla circolazione dovrà essere prevista adeguata segnalazione;
- h. non possono essere utilizzati come deposito dove accatastare all'esterno arredi o materiale vario, In ogni caso il passaggio pedonale dovrà essere sempre completamente libero senza che vi siano ubicati elementi accessori di qualsiasi genere.

2. Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi viene individuata la seguente griglia localizzativa per l'inserimento nel territorio:

- **zona territoriale omogenea A – centro storico, del PRG:** sono sempre ammesse sui sedimi delle aree pedonali soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo può essere realizzata esclusivamente con le soluzioni di cui all'art. 19 ai punti 19.1 - 19.2 - 19.4, a struttura lignea o metallica e copertura in tela naturale, tutti dello stesso colore e tipologia costruttiva per ogni singolo esercizio commerciale.

- **percorsi porticati:** sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura. La delimitazione con vasi e/o fioriere non è ammessa lungo il lato interno, parallelamente al senso di flusso del passaggio pedonale, che deve disporre di uno spazio minimo di metri uno, libero da arredi.

- **rimanenti porzioni di territorio comunale:** sono ivi compresi tutti i sedimi di vie, viali o piazze perimetrali. Sono ammesse soluzioni prive di copertura, ma sono anche ammesse le soluzioni con copertura indicate all'art. 19, con tessuto non lucido in tinta unita o rigato bicolore a bande larghe, con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti;

- **parchi e giardini:** sono ammesse soluzioni prive di copertura e quelle riportate all'art. 19.1 e 19.4 purchè in armonia con l'ambiente circostante, per dimensioni materiali e colori.

ART. 11

MODALITA' PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Nella richiesta di rinnovo relativamente ai soli dehors, ove il dehors sia quello già collocato e autorizzato a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento e con le modalità nello stesso previste, occorrerà presentare in allegato all'istanza la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, del titolare del pubblico esercizio, attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e il riferimento alla concessione edilizia rilasciata (numero e data). Ciò esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione indicata all'art. 5, ad eccezione di quella di cui ai punti d) e e) del comma 2 del medesimo articolo.

ART. 12

NORME GENERALI

1. Le disposizioni e prescrizioni previste nel presente regolamento non trovano applicazione per l'occupazione di suolo con tavolini e ombrelloni che vengano posizionati temporaneamente, per la sola durata dell'evento, in occasioni di fiere o manifestazioni varie.

2. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors chiusi può avere durata massima di dieci anni. Alla scadenza, salvo rinnovo, la concessione decade automaticamente. In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni.

3. Il versamento relativo all'occupazione di suolo pubblico andrà effettuato nei modi prescritti dalle leggi e regolamenti in materia.

ART. 13

NORME TRANSITORIE

1. I dehors autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere rinnovati; tale autorizzazione non potrà avere durata superiore a sei mesi, per una sola volta, ed a condizione che il titolare dell'attività commerciale assuma formale impegno ad adeguare la struttura come previsto dal presente regolamento.

ART. 14

REVOCHE E SANZIONI

1. L'autorizzazione è revocabile quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.

2. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, con dehors non autorizzato o non rimosso a seguito di scadenza o revoca di autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa così come previsto dal Nuovo Codice della Strada dal suo regolamento di attuazione e dai regolamenti comunali e legislazione vigente.

PARTE II

CAPO I

CHIOSCHI

PRESCRIZIONI TECNICHE, MODALITA' COSTRUTTIVE E VINCOLI

ART. 15

SCELTA E TIPOLOGIA E DIMENSIONI DEL CHIOSCO

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi dovranno rispondere a quanto specificamente previsto dal progetto tipo di chiosco polifunzionale redatto dall'U.O. Urbanistica e Territorio e approvato con deliberazione di Giunta.

2. Le dimensioni del manufatto dovranno sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal presente regolamento.
3. Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto riguarda la soluzione formale, dimensioni, materiali e coloriture da adottare, il progettista dovrà indicare tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche.
4. Le distanze minime rispetto al filo strada sono quelle previste dal vigente Codice della Strada.
5. La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione con l'esclusione della copertura. La copertura può eccedere il perimetro esterno relativo al chiosco per una profondità non superiore a metri 1 su tutti i fronti.
6. La superficie complessiva del chiosco misurata dalla proiezione a terra del perimetro del manufatto, escluse le sporgenze della copertura, non dovrà superare la superficie convenzionale concessa per ogni singola area.
7. Il canone di locazione verrà pagato sulla superficie del chiosco, comprensiva del tetto.
8. La superficie del chiosco dovrà includere al suo interno eventuali depositi di merci o materiali ed i servizi igienici per il personale.
9. Per i chioschi che esercitano l'attività di somministrazione alimenti e bevande, durante la sola stagione estiva potrà essere concessa l'occupazione di una maggiore superficie sino ad un massimo di 50 metri quadrati per l'installazione di dehors a cielo aperto.
10. I chioschi dovranno rispettare i disposti della Legge 13/89 ed in particolare dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti atti a consentire il superamento delle barriere architettoniche.

ART. 16

QUALITA' DEL MANUFATTO

1. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime arrecando disturbo visivo.
2. Il chiosco è da realizzare con semplicità di linee e forme geometriche.
3. Eventuali apparati illuminanti dovranno essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare.
4. La struttura del manufatto è da eseguire in legno o metallo.
5. Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande e inferriate.
6. La superficie di vendita dovrà svilupparsi verso l'interno del chiosco con zone di vendita a filo con la struttura.

7. Le superficie espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.

8. Non è consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati (tipo display).

9. Nel caso di chiosco- edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante – vendita.

10. E' consentito, nel rispetto delle leggi in vigore e previa apposita autorizzazione, l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi ecc.) anche luminosi e/o con movimento meccanico purché di dimensioni limitate.

11. E' consentito l'inserimento di un elemento - segnale (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari, anche se realizzati su supporti auto-adesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.

ART. 17

ALLACCIAMENTI E SERVIZI

1. Il rilascio della concessione edilizia per l'installazione del chiosco non include alcuna altra autorizzazione per quanto riguarda gli allacciamenti fognari, elettrici, acquedotto ecc., che dovranno essere richiesti ove necessario, secondo le modalità di Legge.

PARTE III

DEHORS

PRESCRIZIONI TECNICHE, MODALITA' COSTRUTTIVE E VINCOLI EDILIZI

ART. 18

CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. Le caratteristiche formali dei dehors dovranno rispondere a quanto specificamente previsto dal progetto tipo di dehors redatto dall'U.O. Urbanistica e Territorio e approvato con deliberazione di Giunta.

2. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e addebitati al titolare del pubblico esercizio. La copertura e le chiusure frontali e laterali dei dehors sono consentite con materiali leggeri, ad esclusione di quelli nei portici e corti chiuse. Per le coperture devono essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.

3. Le coperture dei dehors devono rispettare le indicazioni previste all'art. 19.
4. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita separata autorizzazione.
5. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.
6. I dehors abbinati ai chioschi dovranno essere conformi alla tipologia prevista all'art. 19

ART. 19

TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE

1. I teli di copertura (con le diverse tipologie) dovranno: essere in tessuto di doppio cotone impermeabilizzato chiaro non lucido in tinta unita o a righe regolari e fondo bianco o crema. Il colore delle righe dovrà essere tenue.
2. E' escluso l'uso di alluminio anodizzato o di colore naturale.
3. Le tipologie consentite sono:

19.1 Ombrelloni

Di figura chiusa (es, quadrata, rettangolare, esagonali, circolari ecc.), disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza l' degli ombrelloni è in tutto il territorio urbano in ogni situazione storico - ambientale riconoscibile. La tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale, con telo come specificato in premessa, è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale. Per ogni esercizio gli ombrelloni devono essere tutti della stessa forma, dimensioni e colore.

19.2 Tende a Falda Singola

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata e privi di punti d'appoggio al suolo.

E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici.

Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale riconoscibile con la sola esclusione dei percorsi e prospetti porticati.

Il loro impiego è particolarmente consigliato nelle vie di ridotta sezione della zona centrale storica e nei grandi assi viari.

La realizzazione di teli verticali dovrà, per quanto riguarda le altezze, rispettare il Codice della Strada e i regolamenti vigenti. Per ogni esercizio commerciale i teli dovranno avere la stessa forma e colore con tessuto non lucido.

19.3 Capanno

Costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

E' necessario (come per le tende di cui al punto 19.2.) rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata.

Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistono, delle cornici. La realizzazione di teli verticali dovranno, per quanto riguarda le altezze, rispettare il Codice della Strada e i regolamenti vigenti. Ne è l' in tutto il territorio urbano, escluso l' di particolare pregio architettonico - ambientale (Z.T.O. A, parchi e giardini vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale).

19.4 Strutture innovative

Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto. Le nuove strutture comunque saranno valutate per ogni singola proposta di intervento.

19.5. Struttura a gazebo

Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazza di recente realizzazione, sono escluse dalla zona centrale storica, ad eccezione, in quest'ultima, dei contesti di riedificazione recente dove potrebbero risultare coerenti, da valutarsi per ogni singola proposta di intervento.

19.6 Dehors chiusi

Possono essere previsti dei dehors chiusi, con le tipologie di cui al presente articolo e specificatamente ai punti 19.3 – 19.4 e 19.5, esclusivamente per i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande fermo restando che nel rispetto delle suddette tipologie dovrà sempre essere possibile l'utilizzo pedonale di uno spazio avente di norma una larghezza di mt. 1,00. Qualora in una stessa Via vi siano più dehors chiusi, si dovranno concordare gli interventi uniformandone la tipologia, analogamente qualora le strutture richieste siano vicine ancorché ricadenti su sedimi viari diversi resta facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere che le progettazioni avvengano con una uniformazione tipologica.

Non potranno essere accettati dei dehors chiusi nei percossi porticati.

L'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico e all'edificazione del dehors chiuso è rilasciata per un periodo massimo di anni 10.

Alla scadenza la struttura andrà rimossa, si potrà comunque richiedere nuova autorizzazione con le modalità di cui all'art. 4.

Le proposte dovranno rispettare i disposti del presente regolamento, le disposizioni legislative di settore in vigore, compresi i regolamenti comunali.

Qualora il dehors chiuso non venga utilizzato, la struttura non potrà essere utilizzata per nessun motivo come deposito o magazzino.

Solo per questo tipo di dehors sarà possibile applicare la tariffa annuale della TOSAP.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento si compone di n. 20 articoli e disciplina l'insediamento dei chioschi e dei dehors entro il perimetro urbano.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Qualsiasi altra disposizioni in contrasto con il presente è da intendersi abrogata.